



**TRIBUNALE DI COMO**

**Prima Sezione Civile**

REP. 3165/18

**R.G. n. 3071/2018**

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati

Dott.ssa Anna Introini - Presidente

Dott. Alessandro Petronzi – Giudice relatore est.

Dott. Lucia Francesca Iori – Giudice

sciolta la riserva che precede, letti gli atti e i verbali di causa, sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 10.07.2018

\*\*\*

Gli odierni reclamanti, riproponendo i motivi di opposizione all'esecuzione immobiliare r.g.e. 105/2017, eccepiscono la inidoneità del titolo azionato *in executivis* dalla banca (mutuo garantito da ipoteca) a costituire il fondamento della esecuzione, per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, oltre che la applicazione di interessi usurari.

Costituitosi l'istituto di credito eccepisce, con estesa allegazione, la infondatezza del reclamo.

\*\*\*

Il reclamo è infondato.

La lamentata insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto di credito azionato in via esecutiva non sussiste, atteso

che il precetto, nel richiamare il contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, esaurisce propriamente la sua funzione consistente nel mettere in condizione il debitore di adempiere spontaneamente il proprio debito, non essendo necessario, per costante giurisprudenza, che il precetto contenga il calcolo matematico seguito per determinare la somma precettata (*ex pluribus* Cass. 4008/2013; Cass. 11281/1993). Di analogo tenore il decisum del Tribunale di Milano su identica eccezione già formulata dalla parte debitrice con opposizione a precetto (cfr. doc. 8 fasc. banca).

Né tantomeno si pone in concreto il rischio che sia stato richiesto il pagamento di una somma maggiore di quella dovuta, con una illegittima duplicazione di voci, come insinuato dalla parte reclamante (nel sostenere che *“le rate insolute pari ad euro 26.914,73, senza ombra di dubbio alcuno, fanno parte del capitale residuo e non possono essere sommate a quest'ultimo”*), atteso che la banca ha chiarito che per rate insolute si intendono quelle somme, comprensive di capitale ed interessi, scadute nel corso del rapporto e non ancora saldate, mentre il capitale residuo è quello relativo a rate non ancora scadute al momento della risoluzione del contratto.

Infine, neppure si profila una seria censurabilità nel calcolo degli interessi, oltre la soglia dell'usura, secondo la prospettazione della parte reclamante, che tuttavia va disattesa in quanto tale prospettazione si fonda su ipotesi di calcolo suggellate in una mera perizia di parte completamente generiche (c.d. metodo Cosentini) ovvero fondate su situazioni fattuali nella specie non accadute (estinzione anticipata al 31.12.2004).



Va comunque evidenziato che la eventuale fondatezza delle contestazioni formulate dalla parte reclamante potrebbe, in tesi, al più determinare una mera riduzione della pretesa creditoria della banca, il cui diritto a procedere alla esecuzione, quanto meno per recuperare il capitale dato a mutuo (e come si vedrà appresso anche gli interessi corrispettivi), non è pertanto contestabile e dimostra che la esecuzione forzata non va sospesa in via cautelare, risultando conforme a diritto il provvedimento emesso dal G.E..

Può infatti in questa sede evidenziarsi, come mera ipotesi scolastica, che la eventuale invalidità della pattuizione degli interessi di mora non “si comunicerebbe” agli interessi corrispettivi, i quali andrebbero pertanto legittimamente corrisposti alla banca.

La tesi, invero inconsapevolmente propugnata dalla parte reclamante, della comunicabilità della nullità degli interessi moratori al tasso di interesse corrispettivo, con conseguente integrale gratuità del mutuo, in applicazione dell'art. 1815, II co. c.c., non è condivisa dal Collegio.

Tale prospettazione, pur accolta da una parte della giurisprudenza di merito, che esalta il carattere sanzionatorio e la valenza deterrente della normativa antiusura, non è appagante, in quanto la sua attuazione implicherebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie all'obbligo restitutorio su di lui gravante. Opinare diversamente condurrebbe all'assurdo risultato che proprio un comportamento patologico nella esecuzione del contratto, quale è



l'inadempimento, determini addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore stesso (in tale senso Trib. Como sentenza 11.10.2017 in causa 3510/2015, edita su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

In tale pronuncia si legge che ostano alla accoglibilità della tesi della “comunicabilità” del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo i seguenti ulteriori argomenti: a) il principio di simmetria/omogeneità di confronto (arg. *ex* Cass., 22.6.2016, n. 12965) postula che sarebbe irragionevole valutare l'usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito, quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora – che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura; b) la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti; c) l'incidenza del tasso di mora sul costo complessivo del contratto non può essere determinata a priori in quanto dipende dall'ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di mora. Ed infatti, gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell'accordo è possibile accertare il costo del finanziamento.

Da ciò discende che la eventuale nullità *ex* art. 1815, co. 2, c.c. della clausola relativa agli interessi moratori per superamento del tasso soglia non pregiudica la validità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, che, se fissati al di sotto del tasso soglia, restano dovuti (cfr. Trib. Como, sentenza del 20 marzo 2017, edita su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).



Parimenti di difficile intelligibilità si appalesa l'ulteriore motivo di reclamo finalizzato a contestare la idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo. Con tale motivo di reclamo, invero, la parte reclamante sembra insinuare addirittura la insussistenza dell'effetto reale proprio del contratto di mutuo, e conseguentemente la nullità del contratto, senza tuttavia considerare che proprio lo schema negoziale congegnato nella fattispecie (erogazione della somma in unica soluzione con contestuale riversamento in favore della banca e svincolo dell'importo solo dopo l'avvenuta iscrizione ipotecaria) integra perfettamente l'effetto reale proprio del contratto di mutuo, essendo irrilevante sul punto, se non in termini di ipotetico ritardo nell'adempimento, la tempistica della messa a disposizione del danaro alla parte mutuataria.

Le spese di lite della presente fase seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai principi dettati dal D.M. Giustizia 55/2014 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, riducendo, nel caso di specie, i valori al di sotto di quelli medi per lo scaglione di riferimento (da 52.000 a 260.000,00 euro) per fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la ridotta attività processuale svolta e la natura della controversia, e nulla riconoscendo per la "Fase Istruttoria", in quanto non espletata.

Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.p.r. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17 legge 24.12.2012 n. 228), essendo il reclamo proposto infondato.

**P.Q.M.**

a) rigetta il reclamo;

b) condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte reclamata, che si liquidano in euro 100,00 per spese ed euro 2.632,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa come per legge;

c) dichiara tenuta la parte reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 1 comma 1 *bis* d.p.r. 115/2002.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Como, 11 luglio 2018

Il Giudice rel. est.

Dott. Alessandro Petronzi

Il Presidente

Dott.ssa Anna Introini



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi

17 LUG 2018

IL CANCELLIERE